



Provincia di Perugia

**DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE
DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
DEI TRIBUTI, DELLE TARIFFE E
DEI CANONI**

ANNO 2020



Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 2019/1097

Deliberazione n. 257 del 10/12/2019

OGGETTO: Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (IPT). Determinazione dell'aliquota per l'anno 2020.

RICHIAMATO l'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sue successive modifiche e integrazioni, che istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (c.d. IPT) e stabilisce che l'imposta è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con decreto del Ministro delle Finanze, le cui misure possono essere aumentate con deliberazione provinciale fino ad un massimo del trenta per cento;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c) del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - secondo il quale tra i documenti da allegare al bilancio di previsione per l'approvazione da parte del Consiglio vi sono "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, [...]*";

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo il quale "*Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) riguardante la deliberazione da parte degli enti locali di tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2020, l'aliquota del 30 per cento già applicata nel 2019, quale incremento delle tariffe indicate nel decreto del Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTO il Testo Unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Vicesegretario Generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

1. quanto all'IPT, di confermare, per l'anno 2020, l'aliquota del 30% quale incremento delle tariffe indicate nel Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435;
2. di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, lettera c) del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e su "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
4. di dare atto che il dott. Alberto Orvietani è il responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: LUCIANO BACCHETTA

Il Vicesegretario Generale: DANILO MONTAGANO



Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 2019/1091

Deliberazione n. 255 del 10/12/2019

OGGETTO: Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (rc auto). Determinazione dell'aliquota per l'anno 2020.

RICHIAMATO l'art. 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sue successive modifiche e integrazioni, relativo all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (c.d. rc auto);

VISTO l'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in base al quale, a decorrere dal 2011, le province possono aumentare o diminuire l'aliquota RC auto in misura non superiore a 3,5 punti percentuali;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c) del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - secondo il quale tra i documenti da allegare al bilancio di previsione per l'approvazione da parte del Consiglio vi sono "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, [...]*";

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo il quale "*Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) riguardante la deliberazione da parte degli enti locali di tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2020, l'aliquota del 16 per cento già applicata nel 2019;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTO il Testo Unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Vicesegretario generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

1. quanto all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (rc auto), di confermare, per l'anno 2020, l'aliquota del 16 per cento del premio assicurativo;
2. di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, lettera c) del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e su "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
4. di dare atto che il Dott. Alberto Orvietani è il responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: LUCIANO BACCHETTA

Il Vicesegretario Generale: DANILO MONTAGANO



Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 2019/1096

Deliberazione n. 256 del 10/12/2019

OGGETTO: Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA). Determinazione dell'aliquota per l'anno 2020.

RICHIAMATO l'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e sue successive modifiche e integrazioni, che - a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo - istituisce a favore delle province un tributo annuale denominato "tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (c.d. TEFA)" il cui ammontare è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe stabilite dai comuni per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c) del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - secondo il quale tra i documenti da allegare al bilancio di previsione per l'approvazione da parte del Consiglio vi sono "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, [...]*";

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo il quale "*Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) riguardante la deliberazione da parte degli enti locali di tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2020, l'aliquota già applicata nel 2019;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTO il Testo Unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Vicesegretario generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

1. quanto al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (c.d.TEFA), di confermare, per l'anno 2020, l'aliquota del cinque per cento delle tariffe stabilite dai comuni per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani;
2. di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, lettera c) del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e su "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
4. di dare atto che il Dott. Alberto Orvietani è il responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: LUCIANO BACCHETTA

Il Vicesegretario Generale: DANILO MONTAGANO



Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 2019/1098

Deliberazione n. 258 del 10/12/2019

OGGETTO: Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP). Determinazione delle tariffe per l'anno 2020.

RICHIAMATO l'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sue successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale questo Ente assoggetta al pagamento di un canone (c.d. COSAP) l'occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c) del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - secondo il quale tra i documenti da allegare al bilancio di previsione per l'approvazione da parte del Consiglio vi sono "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, [...]*";

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo il quale "*Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) riguardante la deliberazione da parte degli enti locali di tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza;

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2020 le tariffe COSAP già applicate nel 2019, come indicato nell'allegata tabella A – parte I°, parte II°, parte III° e parte IV° - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i;

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Vicesegretario Generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2020, le tariffe del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sue successive modifiche e integrazioni come da tabella A - parte I°, parte II°, parte III° e parte IV° - allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, lettera c) del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e su "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
4. di dare atto che il dott. Alberto Orvietani è il responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: LUCIANO BACCHETTA

Il Vicesegretario Generale: DANILO MONTAGANO

TABELLA "A"

Tariffe e corrispettivi da applicare al Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)

PARTE I°

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI

(L'art. 44 del Nuovo Regolamento Generale delle Entrate, così come modificato dalla delibera di Consiglio Provinciale n. 124 del 17 dicembre 2008, ha esentato le occupazioni permanenti ad uso passo carrabile dall'applicazione delle tariffe della parte I° della presente tabella a partire dal 1 gennaio 2009.)

	Tariffa annua 1° categoria	Tariffa annua 2° categoria
Utilizzazione permanente del suolo	€ 10,00 MI/anno	€ 8,00 MI/anno
Maggiorazione del 30% per utilizzazione della concessione per attività di tipo:artigianale, industriale e commerciale	€ 13,00 MI/anno	€ 10,40 MI/anno
Maggiorazione del 30% per utilizzazione del suolo con allocazione di strutture o manufatti	€ 13,00 Mq/anno	€ 10,40 Mq/anno
Riduzione del 30% per occupazioni di particolare interesse pubblico o aventi finalità politico – istituzionali	€ 7,00 MI/anno	€ 5,60 MI/anno
Riduzione del 20% per accessi realizzati dalla Provincia per finalità pubblica e parzialmente utilizzati dai privati	€ 8,00 MI/anno	€ 6,40 MI/anno
Riduzione del 50% per accesso a fondi agricoli di superficie non superiore a 2000 mq.	€ 5,00 MI/anno	€ 4,00 MI/anno
Maggiorazione del 50% per occupazioni che comportano particolari oneri di manutenzione a carico della Provincia	€ 15,00 Mq/anno	€ 12,00 Mq/anno
Occupazione del sottosuolo con cavi, tubi impianti ecc.	Longitud. € 2,50 MI/anno trasvers. € 3,00 MI/anno	Longitud. € 2,00 MI/anno trasvers. € 2,50 MI/anno
Maggiorazione del 50% per impianti superiori al metro di diametro	Longitud. € 3,75 MI/anno trasvers. € 4,50 MI/anno	Longitud. € 3,00 MI/anno trasvers.€ 3,75 MI/anno
Attraversamenti aerei con qualunque tipo di impianto	€ 2,00 MI/anno	€ 1,50 MI/anno

PARTE II°

TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

	Tariffa annua 1° categoria Mq/giorno	Tariffa annua 2° categoria Mq/giorno
Occupazioni temporanee del soprasuolo e sottosuolo	€ 0,50	€ 0,25
Riduzione per occupazioni superiori a 30 giorni	20%	20%
Riduzione per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive	50%	50%
Riduzione per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.	30%	30%

PARTE III°

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO CON IMPIANTI DESTINATI A PUBBLICI SERVIZI

	Tariffa Unitaria annua per utenza Comuni fino a 20.000 abitanti	Tariffa Unitaria annua per utenza Comuni oltre 20.000 abitanti
Occupazioni permanenti del soprasuolo e sottosuolo	€ 0,7747	€ 0,6456

PARTE IV°

TARIFFE OCCUPAZIONI CON MEZZI PUBBLICITARI

TARIFFA BASE	
s.p. 1° categoria	€ 75,00 mq/anno
s.p. 2° categoria	€ 50,00 mq/anno

tipologia mezzo pubblicitario	coefficiente correttivo della tariffa base (lunghezza del mezzo pubblicitario in ml)
cartello, impianto pubblicitario di servizio, impianto di pubblicità e propaganda	ml
insegna di esercizio	ml/2
striscione, locandina, stendardo e segno orizzontale reclamistico	ml rapportato al numero di giorni di occupazione se occupazione temporanea
automezzi pubblicitari	ml x 4 rapportato al numero di giorni di occupazione se occupazione temporanea

MAGGIORAZIONI	
mezzo pubblicitario bifacciale	33%
mezzo pubblicitario luminoso o illuminato	40%

preinsegna	tariffa fissa € 25,00 ciascuna
------------	---------------------------------------

Se dall'applicazione del coefficiente e delle maggiorazioni consegue un importo inferiore a € 15,00, il canone si intende comunque dovuto per l'importo minimo di € 15,00.